RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ARMO-NIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

Art. 7

Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese

Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa e' unificata in conformita' ai criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria. Nei bilanci delle regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Versione in vigore dal 27 maggio 2006, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armo-nizzazione dei bilanci pubblici
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170
Capo	II — Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-170-2006/art-7-omogeneita-della-classificazione-finanziaria-ed-economica-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it